

TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA

Sezione Fallimentare

RICORSO PER RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 67 E SEGUENTI DEL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

Nell'interesse del Sig.

Ommelo Marco (C.F. MMLMRC78A07A052G) nato ad Acqui Terme (AL), il 07/01/1978 ed [REDACTED] rappresentato e difeso dall'avv. Vittoria Romaniello (C.F. RMNVTR79S48L628S) del Foro di Piacenza ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente procedimento, nel suo studio in Via Eremitani n.11 Padova, giusta procura in calce al presente atto.

Si dichiara, fin da ora, di voler ricevere ogni comunicazione e avviso di cancelleria, ai sensi di legge, al seguente nr di fax 0523.1613081 ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica certificata vittoria.romaniello@ordineavvocatipc.it

PREMESSO CHE

- 1) L'istante non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'insolvenza, in quanto persona fisica consumatore a norma dell'art. 2 lett. E) del CCII;
- 2) non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della previgente normativa della L. 3/2012 e non hanno ottenuto l'esdebitazione nel medesimo termine dei precedenti cinque anni;
- 3) non ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte nella propria vita;



- 4) si è manifestato un oggettivo e perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, circostanza questa che non ha consentito, e non consente tutt'ora, di adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite, come da definizione di sovraindebitamento contenuta nell'art. 2 del CCII (c.d. sovraindebitamento);
- 5) non ha determinato il proprio sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode, in quanto lo squilibrio sopra detto trova origine in finanziamenti assunti per esigenze consumeristiche, e concessi senza un'adeguata valutazione del merito creditizio da parte degli istituti finanziatori, le cui rate, a causa di eventi sopravvenuti, sono divenute per lui non più sostenibili, come meglio si dirà nel prosieguo;
- 6) alla luce del presente sovraindebitamento ed ai sensi degli artt. 67 e seguenti del CCII ricoprendo la qualifica di "consumatore", ha presentato, con l'assistenza dello scrivente, il presente ricorso per la ristrutturazione dei debiti, che sarà oggetto di verifica ed opportuna relazione da parte del nominato OCC;
- 7) che la composizione della massa debitoria alla data odierna, è indicata nel presente ricorso, dando evidenza e rilevanza a ciascun creditore, dei relativi importi e causa di prelazione;
- 8) il presente ricorso prevede il versamento di un importo mensile sostenibile sulla base del reddito in favore dei creditori, importo che comporta un soddisfacimento dei creditori maggiormente vantaggioso rispetto a quello preventivabile con la c.d. alternativa liquidatoria;
- 9) ha depositato, presso Organismo di Composizione della Crisi Segretariato Sociale protezione sociale italiana sede territoriale di Valenza istanza al fine di ottenere la nomina di un gestore, così da poter usufruire delle procedure previste dalla summenzionata normativa;
- 10) all'esito di tale istanza, l'Organismo di Composizione della Crisi costituito, ha nominato quale gestore la dott.ssa Michieletti Vera;



- 11) la scrivente difesa ha, quindi, chiesto al suddetto professionista la redazione della relazione ai sensi dell'art 68 comma 2 CCII contenente: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; d) l'indicazione presunta dei costi della procedura; e) l'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile;
- 12) ha diligentemente collaborato, con l'assistenza dello scrivente, per consentire al nominato gestore la ricostruzione della sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- 13) il Gestore, dopo incontri e richieste ha pertanto, provveduto a redigere la richiesta relazione cui ci si riporta integralmente;
- Tutto ciò premesso l'istante

CHIEDE

di essere ammesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore a norma degli articoli 67 e s.s. del CCII, secondo la proposta di cui al prosieguo del presente atto, corredata dalla relazione particolareggiata della dott.ssa Michieletti Vera

In particolare, al fine di dare al Giudicante una visione complessiva della vicenda che occupa, si espone brevemente la storia del debitore.

STORIA DEL RICORRENTE e CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO

Il sig. Ommelo Marco lavora, con contratto a tempo indeterminato, presso la società AUTOSPEDG SPA e con uno stipendio mensile di circa 2.400,00 euro, stipendio oggi gravato da una cessione del quinto dello stipendio e da una delegazione di pagamento.



Come riferito dall'istante, la situazione di sovraindebitamento è iniziata quando lui e la moglie decisero di ristrutturare la casa ove il nucleo familiare aveva stabilito la proprio residenza. Tale immobile è di proprietà della madre del sig. Ommelo.

Le spese per i lavori di ristrutturazione sono state ingenti e ben presto la liquidità disponibile finì. Il sig. Ommelo ha richiesto quindi un primo finanziamento per far fronte alle spese familiari, ma lavorando solo lui, si è trovato ben presto costretto a ri-negoziarlo più volte. Le rate complessive mensili sono arrivate ad importi insostenibili.

I coniugi attraversano poi una crisi che sfocia nella separazione. Tale circostanza ha ulteriormente aggravato la posizione economica e finanziaria dell'istante.

Nonostante le mille difficoltà ha sempre onorato le obbligazioni di pagamento assunte.

A complicare tutto, inoltre, si è aggiunto l'esponenziale aumento del costo della vita dovuto all'attuale inflazione, motivo per cui il sig. Ommelo è entrato oggettivamente in difficoltà nel pagamento di tutte le rate, e presenta, ad oggi, un'esposizione debitoria di circa 158.258,85 euro.

Complice anche una non corretta valutazione del suo merito creditizio da parte degli istituti finanziatori, tale esposizione debitoria finisce per lasciargli una somma evidentemente insufficiente a far fronte alle quotidiane esigenze di vita quotidiana, che rischia di condurlo irreversibilmente al di sotto della soglia di povertà e lo espone a possibili azioni esecutive da parte dei creditori.

Lo stato di difficoltà finanziaria ha, in conclusione, portato l'esponente ad indebitarsi progressivamente con il sistema bancario, contraendo finanziamenti concessi sicuramente con troppa leggerezza rispetto alla sua situazione reddituale, inizialmente per superare le spese correnti e cadendo, poi, in una spirale progressiva dove i nuovi debiti sono stati contratti per sostenere le rate dei precedenti, ma hanno anche comportato un aumento complessivo del costo del debito e della loro esposizione: una dinamica chiaramente insostenibile, vista la sproporzione tra



l'importo dei debiti ed il suo reddito, nonché per l'assenza di un patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte.

E' quindi evidente come le cause dell'indebitamento dell'istante siano da ricercarsi, da un lato, per sopravvenuta necessità della liquidità occorrente per far fronte alle spese correnti e straordinarie necessarie al sostentamento familiare, dall'altro all'interno di un comportamento di buona fede, poiché dal punto di vista psicologico è stato spinto a rinegoziare alcuni dei finanziamenti contratti nella speranza di poter così ripagare e far fronte ai debiti precedenti; sicché, sotto un profilo giuridico, nel loro caso non paiono certo ravvisabili le preclusioni di cui all'art. 69, comma 1, C.C.I.I.

Pertanto, non sono affatto emerse condizioni ostative, né che potessero far ritenere ipotesi alternative rispetto a quanto dichiarato e documentato dall'istante.

A tal proposito, infatti, si evidenzia come la normativa attuale non imponga più, a carico del sovraindebitato consumatore, che proponesse istanza di ristrutturazione dei propri debiti ex artt. 67 e ss., C.C.I.I., l'onere di dimostrare la propria "meritevolezza": i presupposti per l'accesso a questa procedura sono anzi meno stringenti e più oggettivi rispetto al testo originario della previgente l. 3/2012, in particolare rispetto all'art. 12-bis in tema di piano del consumatore, poiché non viene più fatto cenno né alla ragionevole prospettiva di adempimento dei debiti assunti, né alla proporzionalità nel ricorso al credito. Anzi, la nuova normativa non pone alcuna condizione o presupposto in tal senso, ma solo una condizione soggettiva ostativa, qualora abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode (art. 69, comma 1, C.C.I.I.) – cfr., in tal senso, Cass. I sez. civ., R.G.N. 19618/2021 del 11.05.2023: "L'art. 12 bis, comma 3, l. n. 3/2012, nella versione anteriore alla novella del 2020, prevedeva che il giudice potesse omologare il piano del consumatore soltanto in presenza del requisito della «meritevolezza», quando potesse escludersi che il consumatore avesse assunto le obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero avesse colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. Nel nuovo assetto, definito



dall'art. 4 ter d.l. n. 137/2020, l'art. 12 bis comma 2 non contiene più tale previsione e onera il giudice dell'omologa della verifica circa l'ammissibilità e la fattibilità del piano, oltre che dell'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili. L'art. 7, comma 2, lett. d) ter, della l. n. 3/2012 oggi prevede, d'altro canto, che la proposta del piano del consumatore sia inammissibile ove il debitore abbia «determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala-fede o frode»: tale condizione non era prima contemplata. Si comprende, quindi, come i requisiti per il riconoscimento dell'ammissibilità della proposta e la sua omologazione siano mutati.".

In altre parole, la legge non richiede che, per poter essere ammesso a questo tipo di procedura, il sovraindebitato consumatore debba anche dimostrare le circostanze che hanno originato il suo sovraindebitamento, né di aver tenuto nella formazione dello stesso una condotta diligente, o solo lievemente colpevole. La sua proposta di piano sarà ammissibile salvi i casi in cui emerga che il suo indebitamento è stato determinato da una sua condotta connotata da colpa grave, mala-fede o frode.

E il legislatore ha così testualmente previsto per una ragione ben precisa: come si può leggere nella stessa Relazione Illustrativa, "si è deciso di non esigere per l'ammissione alle procedure di sovraindebitamento requisiti soggettivi troppo stringenti, tenuto conto, ... dell'oggettiva difficoltà di individuare rigorosi criteri di meritevolezza sicuramente verificabili in rapporto all'estrema varietà delle situazioni di vita che possono determinare ... indebitamento, senza rischiare di generare un contenzioso dalle proporzioni difficilmente prevedibili o senza, altrimenti, finire per restringere a tal punto la portata dell'istituto da frustrare sostanzialmente le finalità di politica economica ad esso sottese consistenti, come già accennato, non tanto in una forma di premialità soggettiva quanto piuttosto nel consentire una nuova opportunità a soggetti schiacciati dal peso di un debito divenuto insopportabile". D'altronde, nella vigenza della l. 3/2012, l'istituto del c.d. Piano del Consumatore aveva potuto ricevere solo un'applicazione marginalizzata e circoscritta a casi estremi, di quei pochi soggetti consumatori che, pur avendo pianificato in modo responsabile i propri consumi, cadevano vittima di eventi futuri imponderabili, peraltro di difficile verifica pratica: ricordiamo che questo tipo di procedura di



composizione della crisi da sovraindebitamento è rivolta a persone che non hanno una contabilità strutturata, né obblighi di legge per cui sono portati a conservare e documentare le proprie vicende di vita o le proprie spese passate, onere quindi che, nella maggior parte dei casi, si tradurrebbe in una vera e propria prova diabolica, e che discriminerebbe ingiustamente tutte quelle persone che non riescano materialmente a documentare le cause del proprio sovraindebitamento. Non a caso, recentemente il Trib. di Rimini, con sent. n. 29/2023, pubblicata il 21.04.2023, ha così ritenuto “che non sia necessario indagare circa l'esistenza di eventi imprevedibili ed inattesi che abbiano colpito il ricorrente e che abbiano inciso sulla sua capacità di adempiere in un momento successivo rispetto a quello in cui le obbligazioni sono assunte”.

Si evidenzia inoltre che, oltre a condotte intenzionalmente connotate da mala fede o frode, ad essere eventualmente ostative sono solo quelle che abbiano determinato il sovraindebitamento con una colpa specificamente “grave”: concetto che indica esclusivamente una casistica in cui il soggetto consumatore si sia rappresentato ed abbia voluto una condotta che sia stata la causa determinante ed esclusiva dell'accesso al mercato creditizio, generando la conseguente situazione di sovraindebitamento, con sprezzante, grave negligenza o imperizia, come ben espresso dal Trib. Brindisi del 14/03/2023, R.G. 9/2022: “quanto alle censure eccepite da *Omissis*, costei non ha provato il requisito della «colpa grave» che precluderebbe l'eventuale omologa della proposta di piano, il quale ricorre ogniqualvolta il proponente abbia violato, in maniera plateale, una specifica regola cautelare, posta da una disciplina generale o di settore, o abbia tenuto condotte macroscopicamente lesive dei canoni di prudenza, perizia e diligenza. Tale requisito soggettivo deve ritenersi integrato, pertanto, solo in presenza di un contegno di sprezzante trascuratezza dei propri doveri, riveniente da un comportamento improntato alla massima negligenza o imprudenza ovvero a una particolare noncuranza rispetto alla futura onorabilità dei debiti contratti”; e ancora Trib. di Torino, 21 marzo 2023, laddove afferma che “il ricorso al credito non possa essere reputato colposo, poiché il debitore risulta aver agito non con grave negligenza o imperizia – le quali richiedono pur sempre un margine di manovra e di scelta tra più opzioni possibili – ma per necessità: la stipulazione di finanziamenti c.d. a catena, sebben



rivelatasi fallimentare sul piano oggettivo e strategico, risulta in questo caso giustificata sul piano soggettivo, proprio perché, nell'ottica del debitore ed alla luce del grado di consapevolezza in concreto da questi esigibile, era percepito ex ante come l'unico mezzo per liberarsi dai vincoli obbligatori diventi opprimenti a causa di fatti imprevedibili, ed ottenere, così, un ritorno in bonis"; ed anche Trib. di Pisa, decreto del 20 aprile 2023, ove afferma "Nel caso che ci occupa si può dunque serenamente escludere che il Sig. *omissis* abbia determinato con colpa grave la causazione del proprio sovraindebitamento. Ciò inducono a ritenere innanzitutto le ragioni per cui essi hanno fatto frequente ricorso al credito bancario, sempre riconducibili alla soddisfazione di bisogni familiari e dalle quali sono state assolutamente estranee spese ... con le quali il debitore avrebbe dissipato il capitale ricevuto"; nonché Trib. di Udine, decreto del 27.11.2023 R.P.U. n. 78-1/2023: "rilevato, quanto al presupposto ostativo dell'assenza della colpa grave o della mala fede nella causazione del sovraindebitamento, che, pur dovendosi dare atto dell'elevato numero, della concentrazione temporale e dell'entità dei finanziamenti contratti dal sig. *Omissis*, alla luce delle specificazioni fornite, non possa ritenersi che l'imprudenza del debitore attinga la necessaria soglia di gravità, in quanto il reiterato ricorso al credito è avvenuto nell'intento di far fronte agli inadempimenti ad obbligazioni contratte".

Non può quindi considerarsi affetta da colpa grave, ma tutt'al più lieve, una dinamica di ricorso al credito in cui, all'interno di un comportamento di buona fede, il debitore abbia contratto e rinegoziato nel tempo più finanziamenti, nella speranza di poter così far fronte alle rate/debiti precedenti.

E, in tale valutazione, non si può trascurare il ruolo e concorso degli istituti finanziari che non abbiano verificato adeguatamente il merito creditizio del debitore, disattendendo quindi il loro obbligo di consulenza finanziaria ai richiedenti accesso al credito, di cui all'124-bis T.U.B.: per cui, nessuna violazione di regole precauzionali è riscontrabile nella condotta del consumatore che, nel far accesso al mercato creditizio, dovrebbe anche ricevere tale consulenza e, quindi, ripone affidamento nella capacità dell'intermediario di valutare il suo merito creditizio (cfr. quaderno della Commissione Crisi da Sovraindebitamento dell'ODCEC di Roma) – consulenza che l'intermediario dovrebbe peraltro rendere nell'interesse pubblico,



oltre che dello stesso richiedente, il quale, nella realtà dei fatti, è invece spesso vittima di un credito quasi “predatorio”.

Vi è costante giurisprudenza che, a fortiori, ribadisce non vi sia alcuna “colpa grave” in una simile dinamica reiterata di ricorso al credito, ma tutt'al più una colpa lieve: illuminante in tal senso è la pronuncia del Trib. Vicenza n. 3/2020 sub. 1. R.G., pronuncia resa ancora nelle vigenze della l. 3/2012 ma già applicativa dei principi ispiratori del Codice della Crisi, e in cui si legge “non sono stati evidenziate dalla reclamante particolari condotte della B. connotate da colpevolezza nel sovraindebitarsi, essendo ciò avvenuto anche per far fronte al continuo incremento del debito da restituire agli enti finanziatori, il che è dovuto più al crescere del saggio di interesse che alla prava volontà del debitore (si contano nel caso di specie ben cinque finanziamenti); infine, è coerente con il *favor debitoris*, e con i fondamentali principi giuridici esistenti in materia di successione nel tempo di norme afflittive (ad esempio, quelle del diritto penale), un'applicazione anticipata dei parametri del Codice della Crisi, più favorevoli al debitore, quindi da preferire, tra i quali non compare più la colpa generica, quale requisito *ad impediendum* dell'accesso alla procedura, bensì la colpa grave (come già recepito dalla giurisprudenza di merito: cfr. Trib. Ancona 16 luglio 2019, in *IlCaso.it*, 22514), e qui di colpa grave non se ne intravede l'ombra; ritenuto, sul quarto punto, che i finanziatori, vieppiù gli ultimi della serie, trovandosi in una situazione di conclamata dissimmetria informativa a proprio vantaggio rispetto al finanziato, non si possano considerare immuni da responsabilità per la violazione del merito creditizio, essendo più loro in grado di valutare la futura solvibilità del debitore, che non lui stesso, i cui profili di colpa, quand'anche in astratto configurabili, verrebbero senz'altro assorbiti e superati da quelli del finanziatore (cfr., in tal senso, Trib. Napoli Nord, 21 dicembre 2018, in *IlCaso.it*, 21031)”.

E ancora, in senso analogo, la pronuncia del 17.10.2022 del Tribunale Ordinario di Roma, sezione fallimentare, R.G. n. 2/2022 (“Le operazioni di ristrutturazione del debito alle quali hanno colpevolmente concorso, come detto, gli enti finanziatori hanno avuto così l'unico effetto di incrementare l'esposizione debitoria della *Omissis*, rendendola non più fronteggiabile anche in ragione della permanenza della medesima capacità reddituale); nonché Trib. Torino, decisione n. 144/2023



del 01.06.2023 ("la contestazione di *omissis* circa l'assenza di 'meritevolezza' del debitore integra la contestazione della condizione soggettiva ostativa prevista dall'art. 69, comma 1, ultima parte, c.c.i.i., costituita dall'avere il debitore eventualmente 'determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode'. Sotto tale profilo, avuto riguardo ai dati riportati nella relazione particolareggiata dell'OCC in ordine alle tempistiche del progressivo indebitamento, non è ravvisabile tale condizione ostativa. Si deve infatti osservare che per configurare il requisito soggettivo, quantomeno, della colpa grave non si può prescindere dalla considerazione del comportamento del finanziatore, nella specie rappresentato da un soggetto professionale, altamente specializzato e qualificato nella valutazione del merito creditizio del debitore. Allorché, infatti, nel 2013, *omissis* concedeva un finanziamento al sig. ... essa era certamente in grado di verificare l'esposizione complessiva del debitore ... quantomeno tramite consultazione delle Banche Dati previste dall'art. 124 bis D.Lgs. 385/1993. Ne consegue che il concorso determinante del finanziatore nella causazione dello stato di sovraindebitamento, avendo il primo concesso il credito in un momento in cui l'ordinaria diligenza, secondo i parametri professionali, lo avrebbe sconsigliato, riduce a lieve il livello di eventuale colpa del debitore che per il detto finanziamento aveva fatto istanza.").

Pertanto, al fine di uscire dalla situazione di insolvenza/ definitiva incapacità a far fronte alla situazione debitoria accumulata, si richiede che l'istante venga ammesso alla procedura di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore, come previsto dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, proposta che si va di seguito a meglio dettagliare.

La situazione patrimoniale del ricorrente, alla data di presentazione del presente ricorso, evidenzia le seguenti poste:

VALORI PATRIMONIALI ATTIVI e FONTI DI FINANZIAMENTO DEL PIANO

Le somme messe a disposizione dei creditori in funzione del presente piano consistono in:



- n. 60 quote di euro 500,00 mensili derivanti dal reddito da lavoro dipendente del ricorrente che verranno versate per i 5 anni successivi all'approvazione del presente piano, e così per un totale complessivo di euro 30.000,00 (trentamila/00);
- vendita dell'immobile di suo possesso valutato euro 9.200,00 (unità immobiliare sita nel Comune di AQUI TERME Provincia di ALESSANDRIA, Via San Sebastiano interno 6, Foglio 5, particella 208, sub 9, cat C/6, Classe U, Sup. 16 mq, Rendita € 26,44)

In merito a come sono state determinate le somme sopra esposte, va premesso che la ristrutturazione dei debiti del consumatore rappresenta una procedura che può essere assimilata ad un concordato coattivo, dove, di fronte ad una situazione di sovraindebitamento, la normativa riserva appositamente per il consumatore una specifica e particolare tutela, che consente al giudice di stabilire un rientro del debito proporzionato a quanto il debitore in difficoltà può sostenere anziché all'ammontare effettivo del debito.

Quanto sopra premesso, è però altresì evidente che la misura dell'apporto che il ricorrente mette a disposizione del piano vada stabilita secondo una logica che rispetti lo spirito della disciplina, ossia quello di contemperare il diritto del debitore a uscire dalla situazione di sovraindebitamento con quello dei creditori a ottenere comunque una soddisfazione, sia pur parziale, del proprio credito: pare quindi evidente che non ci si può attendere che il debitore sovraindebitato metta a disposizione della procedura più del proprio patrimonio liquidabile, e del surplus di reddito non strettamente necessario per una dignitosa sopravvivenza del proprio nucleo familiare.

Quanto sopra premesso, la quantificazione dell'apporto alla procedura, affinché possa essere sostenibile per il ricorrente, dipenderà da quanto necessita per il sostentamento della propria famiglia: nel caso in esame tale importo è pari a non meno di 1.870 euro al mese, come meglio dettagliato nell'elenco allegato alla presente istanza.

Considerate, quindi, le entrate su cui il ricorrente può stabilmente contare, e quanto occorrente al sostentamento familiare, si ritiene congruo e prudenzialmente sostenibile per l'istante il versamento ai creditori dell'importo di complessivi euro



30.000,00 mediante n. 60 rate mensili da euro 500,00 ciascuna ed euro 9.200,00 derivanti dalla vendita dell'immobile di sua proprietà.

Considerato che il creditore in prededuzione, ossia l'OCC per la somma di euro 2.465,03 ed il creditore privilegiato, ossia il legale, per la somma di euro 1.915,68 vedranno soddisfatto integralmente, la somma residua a disposizione dei creditori chirografari ammonta ad € 34.819,29 che potrà soddisfare una percentuale pari al 22,00% della massa chirografaria.

NECESSITÀ FINANZIARIE PER LE SPESE DI SOSTENTAMENTO DELL'ISTANTE

La valutazione delle necessità finanziarie deve essere effettuata considerando il fabbisogno del ricorrente e della sua famiglia (lo stipendio mensile medio è pari ad € 2.400,00 mensili)

- vitto e alloggio € 350,00
- scuola bambini € 100,00
- tari € 37,50
- spese auto (manutenzione e assicurazione) € 50,00
- carburante € 140,00
- autostrada € 10,00
- telefonia € 15,00
- abbonamento internet € 35,00
- utenze (acqua, luce e gas) € 300,00
- spese mediche (dentista-farmacia) € 30,00
- spese straordinarie € 100,00
- spese mantenimento figli € 600,00
- spese abbigliamento e altro € 100,00

Il totale delle spese ammonta a circa 1.867,50 al mese.

SITUAZIONE DEBITORIA E SUDDIVISIONE IN CLASSI

L'ammontare dei debiti complessivi maturati alla data del deposito del presente ricorso è pari a circa Euro € 158.258,85 oltre spese dei professionisti che hanno seguito il presente accordo pari ad € 4.380,71, come meglio dettagliati nell'elenco allegato.



Si ritiene opportuno suddividere i debitori in classi omogenee rispetto alla tipologia di debito, e alla percentuale di soddisfazione rinveniente dal piano proposto.

Crediti in Prededuzione

I crediti in prededuzione sono le spese relative all'odierna procedura, le quali vengono qualificate come in prededuzione essendo sorte in ragione della stessa e funzionali al suo esito. Dette spese vengono così quantificate (ripartite nel rispetto delle previsioni del CCII): compenso del Gestore nominato pari ad € 2.465,03.

Tali creditore verrà soddisfatto al 100%.

Crediti Privilegiati

Sono da considerarsi privilegiati i debiti muniti di pegno, privilegio o ipoteca.

In tale classe va sicuramente considerato il compenso del legale che ha assistito l'istante nell'odierna procedura.

Tale credito, pari ad euro 1.915,68, gode del privilegio ex art. in forza dell'art. 2751 bis n. 2 per le retribuzioni dei prestatori d'opera.

Tale creditore verrà soddisfatto al 100%.

Crediti Chirografari

Tale classe comprende i creditori degli istanti non garantiti, ovvero la restante totalità dei debiti rilevati, come meglio dettagliati negli elenchi che si allegano alla presente istanza.

In particolare, si tratta di debiti per complessivi euro 158.258,85 .

Le somme previste dall'accordo di ristrutturazione dei debiti verranno versate mensilmente, a partire dall'omologa, su di un conto corrente appositamente acceso e distribuite ai creditori con cadenza semestrale.

Il creditore in prededuzione sarà soddisfatto entro 5 mesi dall'omologa. Il creditore privilegiato dal sesto al decimo mese, mentre i creditori chirografari saranno soddisfatti dall'undicesimo mese fino al sessantesimo mese dall'omologa.

Le somme verranno distribuite rispettando l'ordine delle classi e pro quota all'interno di ogni singola classe.



Al fine di semplificare si riporta una tabella riassuntiva degli importi che la proposta assegna ai creditori e delle rispettive percentuali di soddisfazione.

| | Credito Originario | Credito Soddisfatto | Percentuale di soddisfazione |
|---|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Classe Prededuzione di procedura | 2.465,03 | 2.465,03 | 100% |
| OCC | 2.465,03 | 2.465,03 | 100% |
| Classe privilegiati | 1.915,68 | 1.915,68 | 100% |
| Avv. Vittoria Romaniello | 1.915,68 | 1.915,68 | 100% |
| Classe Chirografi | 158.258,85 | 34.819,29 | 22,00 % |
| ECONET SRL PER IL COMUNE DI AQUI TERME | 348,80 | 76,74 | 22,00% |
| BANCA SISTEMA SPA | 22.648,00 | 4.982,78 | 22,00% |
| COMPASS BANCA SPA | 25.029,57 | 5.506,75 | 22,00% |
| FINDOMESTIC BANCA SPA | 72.965,52 | 16.053,14 | 22,00% |
| AVVERA SPA | 30.720,00 | 6.758,70 | 22,00% |
| SANTANDER CONSUMER BANK SPA | 6.546,96 | 1.440,39 | 22,00% |

**ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE COMPIUTI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI ED
EVENTUALI ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI**

Da ultimo, si evidenzia che non sono presenti atti dei debitori oggetto di impugnazione da parte dei creditori o di terzi e che sono stati posti in essere dall'istante atti del proprio patrimonio negli ultimi 5 anni.



Tanto premesso, l'istante, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato

RICORRE

All'On.le Tribunale di Alessandria affinché Voglia:

- dichiarare con decreto l'apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 67 e seguenti CCII, disponendo che la proposta/piano e la relazione siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti creditori presenti;
- autorizzare la vendita dell'immobile oggetto della presente procedura, nominando liquidatore;
- disporre, al fine di tutelare il piano di ristrutturazione depositato e la par conditio creditorum, il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento;
- sospendere le trattenute in essere sullo stipendio del sig. Ommelo e nello specifico la trattenuta relativa alla cessione del quinto dello stipendio e la trattenuta relativa alla delegazione di pagamento;
- di omologare con sentenza, trascorsi i termini previsti dalla legge rispettati i relativi adempimenti, il piano presentato, disponendone, ove necessario, la trascrizione a cura dell'OCC e dichiarando contestualmente la chiusura della procedura

In via istruttoria, si allega la seguente documentazione:

1. Relazione Gestore della Crisi con i relativi allegati;
2. elenco dei creditori dell'istante;
3. elenco dei beni dell'istante;
4. elenco degli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni degli istanti
5. dichiarazioni dei redditi/Cud ultimi tre anni dell'istante;
6. certificato di stato di famiglia e residenza.
7. Elenco spese necessarie al sostentamento.



Si dichiara che il valore della presente domanda è indeterminato e verrà versato un contributo unificato, previsto in misura fissa, pari ad euro 98,00.

Con ogni più ampia salvezza di diritto.

Padova/Alessandria, 25.03.2025

Il debitore

Ommelo Marco

Avv. Vittoria Romaniello

